



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 32 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

Il giorno 30 LUGLIO 2020, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2020 nonché delle Ordinanze Sindacali n. 3 del 16/03/2020 e n. 17 dell'11/06/2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DOTT. FAVOT DORINO	Sindaco	Presente
GEOM. BELFANTI NERIO	Consigliere	Presente
SIG.RA BOER KATIA	Assessore	Presente
DOTT. CASAGRANDE ELISA	Consigliere	Presente
ARCH. CESCONE KATIA	Vice Sindaco	Presente
GEOM. DE MARCHI DENIS	Consigliere	Presente
SIG. MACCAN RENATO	Assessore	Presente
GEOM. MARSON GIANCARLO	Consigliere	Presente
SIG.RA PICCININ ENZA	Consigliere	Presente
ING. ROS YURI	Assessore	Presente
SIG. ROSSETTO MAURIZIO	Assessore	Presente
DOTT. SANTAROSSA CATYA	Consigliere	Presente
SIG.RA SCHIZZI GISELLA	Consigliere	Assente G.
SIG. TOMASELLA SIMONE	Consigliere	Presente
RAG. VEDOVATO IVO	Consigliere	Presente
DOTT. VEDOVATO LAURA	Consigliere	Presente
SIG.RA VEDOVATO MICHELA	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. DORINO nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, con il vigente D.U.P. approvato con deliberazione consiliare n. 10/2020, con il bilancio di previsione 2020 – 2022 approvato con deliberazione n. 11/2020 e con l'attuale situazione economica conseguente alla pandemia da covid-19, mantenere la medesima pressione fiscale a fine di poter mantenere il più possibile l'equilibrio economico – finanziario già determinato con i citati atti di programmazione;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,6%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

DATO ATTO che con Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34, art. 138, sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2020.

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 22 Luglio 2020.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto;

UDITI altresì gli interventi dei Consiglieri, riportati nel verbale di seduta dell'odierna adunanza;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Piccinin, Vedovato Michela), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 come da allegato A, in particolare:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,6%;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione a voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Piccinin, Vedovato Michela), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 23 luglio 2020

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. LUCIA ANZOLINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 23 luglio 2020

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. LUCIA ANZOLINI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario
F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 04/08/2020, ove vi rimarrà a tutto il 18/08/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Prata di Pordenone, lì 04/08/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2020 (PARI AL 2017- 2018- 2019)	<i>ALIQUOTA IMU 2020</i>
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA DA A/2 AD A/7 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6 E C/7, LA SECONDA UNITÀ PERTINENZIALE AVENTE PARI CATEGORIA CATASTALE È TASSATA AI FINI IMU CON L'ALIQUOTA DEL 7,95 PER MILLE	
UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA , ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI, IVI INCLUSE LE UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATE A STUDENTI UNIVERSITARI SOCI ASSEGNATARI, ANCHE IN DEROGA AL RICHIESTO REQUISITO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA	
FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 22 APRILE 2008 , PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 146 DEL 24 GIUGNO 2008. PER L'ART. 10, COMMA 3 DEL D.L. 28.3.2014, N. 47, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 80 DEL 20.5.2014, E GLI INDIRIZZI APPLICATIVI FORNITI DAL MEF, NELLA NOZIONE DI ALLOGGIO SOCIALE RIENTRANO ALTRESÌ GLI ALLOGGI APPARTENENTI E/O GESTITI DAGLI EX IACP COMUNQUE DENOMINATI. CONSEGUENTEMENTE, I FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE APPARTENENTI E/O GESTITI DAGLI EX IACP, CHE NON HANNO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO SOCIALE COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 22 APRILE 2008, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 146 DEL 24 GIUGNO 2008, SONO IMPONIBILI AI FINI DELL'IMU, CON APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE PREVISTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, FATTA SALVA L'APPROVAZIONE DI UNA SPECIFICA ALIQUOTA AGEVOLATA DA PARTE DEL COMUNE	
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE , A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO	FATTISPECIE ESCLUSE DA IMU
UN UNICO IMMOBILE, ISCRITTO O ISCRIVIBILE NEL CATASTO EDILIZIO URBANO COME UNICA UNITA' IMMOBILIARE, POSSEDUTO, E NON CONCESSO IN LOCAZIONE, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE E DA QUELLO DIPENDENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE, NONCHE' DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, E, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 MAGGIO 2000, N. 139, DAL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA PREFETTIZIA, PER IL QUALE NON SONO RICHIESTE LE CONDIZIONI DELLA DIMORA ABITUALE E DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA	
UNA ED UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE), GIÀ PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA, A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO (VIGENTE DAL 1° GENNAIO 2015 EQUIPARATA PER LEGGE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE)	
L'UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA. IN CASO DI PIU' UNITA' IMMOBILIARI, LA PREDETTA AGEVOLAZIONE PUO' ESSERE APPLICATA AD UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE (EQUIPARATA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER NORMA REGOLAMENTARE)	
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6 E C/7, NEL CASO DI DUE ANNESSI AVENTI LA STESSA CATEG. CATASTALE (C/2, C/6 E C/7), UNO SOLO DI ESSI È PERTINENZA TASSATA AI FINI IMU CON ALIQUOTA RIDOTTA; IL SECONDO ANNESSO È TASSATO AI FINI IMU CON ALIQUOTA DEL 7,95 PER MILLE. FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	ALIQUOTA 6,00 PER MILLE DETRAZIONE ANNUA € 200,00
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE A (ABITATIVI) E RELATIVE PERTINENZE DI CATEGORIA CATASTALE C/2, C/6 E C/7 A DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO REALE O NEL CASO IN CUI SIANO CONCESSE IN LOCAZIONE/AFFITTO DAL SOGGETTO MEDESIMO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
SOGGETTO TITOLARE DI DIRITTO REALE DI UN SOLO FABBRICATO DI CATEGORIA CATASTALE C/2, C/6, C/7 SITO NEL TERRITORIO COMUNALE	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
FABBRICATI DI CATEGORIA A/10 (UFFICI, STUDI PRIVATI) E RELATIVE PERTINENZE DI CATEGORIA C /2, C/6, C/7 FABBRICATI DI CATEGORIA C/1 (NEGOZI) E RELATIVE PERTINENZE DI CATEGORIA C /2, C/6, C/7 FABBRICATI DI CATEGORIA C/3 (LABORATORI PER ARTI E MESTIERI) E RELATIVE PERTINENZE DI CATEGORIA C /2, C/6, C/7 FABBRICATI DI CATEGORIA C/4 (FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO) E RELATIVE PERTINENZE DI CATEGORIA C /2, C/6, C/7 FABBRICATI DI CATEGORIA C /2, C/6, C/7 PERTINENZE DI FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE DI CATEG. D <i>NEL CASO IN CUI SIANO CONCESSE IN LOCAZIONE/AFFITTO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE, L'IMPOSTA TASI COMPLESSIVA DEVE ESSERE DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DEL TITOLARE DEL DIRITTO REALE.</i>	ALIQUOTA 8,20 PER MILLE
FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE D (ESCLUSI GLI STRUMENTALI AGRICOLI) <i>NEL CASO IN CUI SIANO CONCESSE IN LOCAZIONE/AFFITTO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE, L'IMPOSTA TASI COMPLESSIVA DEVE ESSERE DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DEL TITOLARE DEL DIRITTO REALE.</i>	ALIQUOTA DI LEGGE 7,6 PER LO STATO ALIQUOTA 0,6 PER MILLE PER IL COMUNE

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3 BIS DEL D.L. 30/12/1993, N. 557 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 26/02/1994, N. 133 (COMPRESA LA CATEG. CATASTALE D/10) ED ANNESSI AD USO DI PERTINENZA DI CATEG. CATASTALE C/2, C/6, C/7 AD USO STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA.
NEL CASO IN CUI SIANO CONCESSE IN LOCAZIONE/AFFITTO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE, L'IMPOSTA TASI COMPLESSIVA DEVE ESSERE DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DEL TITOLARE DEL DIRITTO REALE.

ALIQOTA 1,00 PER MILLE

ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2020 (PARI AL 2017- 2018- 2019)	ALIQUOTA IMU 2020
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI	ALIQUOTA 2,5 PER MILLE
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO DI CUI ALL'ART. 10 DEL CODICE DI CUI AL D.LGS. 22.1.2004, N. 42	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE CON RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI, LIMITATAMENTE AL PERIODO DELL'ANNO DURANTE IL QUALE SUSSISTONO DETTE CONDIZIONI	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE CON RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%
FABBRICATI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, CONCESSE IN COMODATO GRATUITO CON CONTRATTO REGISTRATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI) CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, A PARTICOLARI CONDIZIONI.	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE CON RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%
FABBRICATI LOCATI A CANONE CONCORDATO DI CUI ALLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, L'IMU: ALIQUOTA STABILITA DAL COMUNE RIDOTTA AL 75%	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE CON RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DEL 25%
FABBRICATI POSSEDUTI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, COMUNQUE DENOMINATI, AVENTI LE STESSE FINALITÀ DEGLI IACP, ISTITUITI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, DIVERSI DA QUELLI DEFINITI CON DECRETO M. INFR. 22.4.2008 _ <u>ASSEGNATI E NON ASSEGNATI</u>	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE DETRAZIONE ANNUA EURO 200,00 SOLO PER QUELLI ASSEGNATI
FABBRICATI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA <u>NON ASSEGNATI</u>	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
AREE FABBRICABILI Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato con i criteri previsti all'art. 5, del D.Lgs. 504/1992, ed all'art. 13 del D.L. 201/2011, successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale IMU vigente, il valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nel territorio comunale, come da Piano Regolatore Comunale, approvato con la deliberazione consiliare n. 12 del 04.02.2010 e sintetizzato nella tabella allegata, ha lo scopo di offrire uno strumento conoscitivo del valore di mercato al contribuente che possiede da tempo un'area edificabile e che si trovi in difficoltà nel determinare il valore imponibile ai fini IMU. Per tutte le aree edificabili oggetto di atti di compravendita e di successione, successivi alla predetta deliberazione consiliare, la base imponibile è costituita dal valore di mercato indicato nell'atto notarile trascritto e nella denuncia di successione in quanto determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, del D.Lgs. 504/1992. Ai fini IMU sono considerate aree edificabili i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sulle quali è in corso la realizzazione o la ristrutturazione, considerato che l'area interessata non può essere utilizzata mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. In questo caso specifico, l'art. 9 del Regolamento Comunale vigente, prevede l'applicazione del valore venale minimo in comune commercio euro 15,00/mq.	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA.	FATTISPECIE ESCLUSE DA IMU
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA SOGGETTI <u>NON</u> COLTIVATORI DIRETTI E SOGGETTI I.A.P.	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta annuale dovuta per ciascun immobile posseduto, sia pari o inferiore ad € 12,00 cad.

La compilazione del modello F24, può essere effettuata con l'ausilio dell'applicazione "Calcolo IUC: Imu e Tasi" presente nella pagina del sito istituzionale dell'Ente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANZOLINI LUCIA

CODICE FISCALE:

NZLLCU60B59I040K DATA

FIRMA: 23/07/2020 12:35:07

IMPRONTA:

376534F44732795150FB9A614861A10C0D6717C9C8605740
73A3EC0BF7D53A56
0D6717C9C860574073A3EC0BF7D53A56B3973F53D0E284
D7C2A7A86ED377293A
B3973F53D0E284D7C2A7A86ED377293AE1CEC559F73476
B505AD1C2D7AB2544D
E1CEC559F73476B505AD1C2D7AB2544D8AFFCB2FBAC7
83304F758D2258FAA101

NOME: BERTOIA ALESSANDRO

CODICE FISCALE:

BRTLSN73E23G888B DATA

FIRMA: 03/08/2020 11:14:02

IMPRONTA:

4FAA1190D175B94962BA2FFFE30F7879DB8D3AF93E31E
D328467991A83333CDA
DB8D3AF93E31ED328467991A83333CDAA37F0EF4B66C0
85D97AC633E9969DE82
A37F0EF4B66C085D97AC633E9969DE82A496E44A1898A5
584E9650BFAA01C84A
A496E44A1898A5584E9650BFAA01C84A3544863FFA3437
7B55BE7AF0432293D8

NOME: FAVOT DORINO

CODICE FISCALE:

FVTDRN66E28I403R DATA

FIRMA: 03/08/2020 18:02:55

IMPRONTA:

13636129DEF7161A0168009DBA9DF6680178D06257977C5
BA4F185D38DB85824
0178D06257977C5BA4F185D38DB858240FD893A5CE53E7
BB34AFFAB5446D5B32
0FD893A5CE53E7BB34AFFAB5446D5B32C86A3B33E697659A4567B28625DEF930

Atto n. 32 del 30/07/2020